

Vereniging Happy Family Rustenburgerstraat
contro
Inspecteur der Omzetbelasting

(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal Gerechtshof di Amsterdam)

« IVA sulla cessione illegale di stupefacenti
effettuata all'interno di uno Stato membro »

Relazione d'udienza	3656
Conclusioni dell'avvocato generale G. Federico Mancini presentate il 21 aprile 1988	3668
Sentenza della Corte (sesta sezione) 5 luglio 1988	3669

Massime della sentenza

Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Tributo relativo alle cessioni di beni all'interno di uno Stato membro — Applicazione a stupefacenti che circolano illegalmente — Inammissibilità — Repressione penale dei reati — Competenza degli Stati membri — Politica di repressione selettiva nei confronti delle cessioni di stupefacenti a base di canapa — Circostanza che non può giustificare la tassazione

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 2)

La cessione illegale di stupefacenti sul mercato interno di uno Stato membro la quale, al pari della loro importazione nella Comunità, può dar luogo unicamente a provvedimenti repressivi, è sottratta alla Sesta direttiva in fatto di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Di conseguenza l'art. 2 di detta direttiva dev'essere interpretato nel

senso che nessun debito d'imposta sulla cifra d'affari nasce in occasione della cessione illegale di stupefacenti effettuata a titolo oneroso all'interno di uno Stato membro, qualora dette merci non facciano parte del circuito economico rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell'uso per scopi medici e scientifici.

Ciò lascia del tutto intatta la competenza degli Stati membri a reprimere le trasgressioni delle loro leggi in fatto di stupefacenti mediante opportune sanzioni, con tutte le conseguenze che queste possono implicare, in particolare in campo pecuniario.

Il principio della non assoggettabilità all'IVA vale del pari per la cessione illegale di stupefacenti a base di canapa, anche se le autorità di uno Stato membro, nel contesto di una politica repressiva selettiva, non reprimono penalmente in modo sistematico il piccolo commercio al minuto di detti stupefacenti.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa 289/86 *

I — Gli antifatti ed il procedimento

La ricorrente nella causa principale è un'associazione socio-culturale olandese, che gestisce un centro per giovani nel quale i frequentatori possono acquistare droghe leggere (hascisc) presso uno « huisdealer » (rivenditore interno). L'hascisc, un prodotto a base di canapa indiana, è uno stupefacente ai sensi della convenzione unica del 1961 sugli stupefacenti (art. 2, n. 2, ed elenco II allegato), la cui vendita, fornitura o distribuzione è vietata nei Paesi Bassi (art. 3 della legge olandese sugli stupefacenti).

Tuttavia, in base alle direttive del pubblico ministero olandese per la conduzione delle indagini e dei procedimenti penali in materia di reati a norma della citata legge, uno « huisdealer » — cioè un piccolo trafficante di prodotti a base di canapa indiana, il quale, fruendo della fiducia e sotto la protezione dei dirigenti di un centro per giovani, ottiene il permesso di vendere in tale centro

questi prodotti — pur rientrando in linea di principio nell'ambito di applicazione delle disposizioni penali pertinenti della legge sopramenzionata può vendere hascisc senza essere perseguito penalmente, dato che alle indagini su questo piccolo traffico al minuto di prodotti a base di canapa indiana viene attribuita, in base alle stesse direttive, solo una priorità secondaria rispetto alla priorità assoluta che è accordata alle indagini sullo smercio di stupefacenti che comportano rischi eccessivamente gravi.

Per il periodo 13 settembre 1984 — 31 marzo 1985, la ricorrente nella causa principale veniva assoggettata, in quanto impresa ai sensi della legge olandese relativa all'imposta sulla cifra d'affari, ad un accertamento fiscale a posteriori in materia di imposta sulla cifra d'affari realizzata mediante le sue vendite di droghe leggere. Contro tale imposizione essa ha presentato un ricorso dinanzi al Gerechtshof di Amsterdam invocando la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 28 febbraio 1984

* Lingua processuale: Polandese.